



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 44700 O.R.

del 17/5/OTT/2020

OGGETTO: Misure e disposizioni raccolta rifiuti - Ordinanza n° 2/Rif del 25.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana a reitera con modifiche dell'Ordinanza n° 1/Rif del 27.marzo.2020 - "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19"

IL SINDACO

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, all'art.1, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito con Legge n. 13 del 05.03.2020, recante: "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi del 25.02.2020 e del 01.03.2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19" e successivi del 08.03.2020 e del 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" - che estende le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge n.33 del 16.05.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 125 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74 del 14.07.2020 recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” pubblicato nella G.U.R.I. n.190 del 30.07.2020, in corso di conversione;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.08.2020 e del 07.09.2020 e “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che:

- è stata dichiarata l'emergenza sanitaria internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- permangono sia sul territorio regionale che su quello comunale numerosi casi di soggetti risultati positivi al tampone nonché in isolamento domiciliare fiduciario;
- a causa del rapido evolversi della situazione epidemiologica e del costante e veloce incremento di nuovi casi sia sul territorio regionale che su quello comunale, ad oggi, sussiste il grave rischio che il numero dei soggetti contagiati sia verosimilmente destinato ad aumentare in modo esponenziale;
- in tale situazione di emergenza, il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid-19, sia nelle strutture sanitarie, sia nelle utenze domiciliari in cui soggiornano pazienti positivi e i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta e trasporto e di impianti di smaltimento hanno delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto;

Rilevato che:

- l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) e con il Rapporto n° 3/2020 dal titolo “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV – 2” (aggiornato al 14.03.2020) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale come da DPCM del 09.03.2020 ;
- in particolare l'ISS ha individuato due tipologie di rifiuti e precisamente:
 1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
 2. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- ha formulato le linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020 evidenziando che i rifiuti di cui al punto 1. dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come regolamentato dal DPR 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”, il quale all'art. 2, comma 1, definisce: “(punto d) “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”(lettera 2°) “i rifiuti che “provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati” e all'art. 15 recita “I rifiuti speciali

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e, pertanto, andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, avvalendosi di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso;

- ha raccomandato che:
- ✓ nelle abitazioni ove sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
- ✓ di mantenere nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- ha raccomandato, inoltre:
- ✓ che per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- ✓ di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore sul territorio;
- ha raccomandato, altresì, per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
- ✓ l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI, come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP" o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda);
- ✓ di effettuare in maniera centralizzata:
 - la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti,) sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60 °C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
 - la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
 - la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, etc. più facilmente sanificabili. E' consigliato l'uso di disinfettanti (ad es. a base di alcool al 75%v/v) in confezione spray. E' sconsigliato l'utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente;

Viste:

- le indicazioni emerse nelle riunioni svoltesi su impulso e regia dell'ISPRA-SNPA, approvate dal Consiglio SNPA in data 23.03.2020, che nel ribadire la necessità di svolgere la raccolta differenziata, riconducono i rifiuti di cui al p.1 della direttiva ISS -Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria- agli urbani indifferenziati - consentono di intervenire (a talune condizioni) sulla maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nonché di potenziare la capacità di trattamento degli impianti e di prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative;

- le ulteriori “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti versione del 31.05.2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020 Rev. 2) inerenti l’esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DL 23.02.2020, DPCM 26.04.2020 e DPCM 17.05.2020;
- la circolare n. 22276 del 30.03.2020, emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”;
- la Comunicazione prot. n. 68081 del 2 settembre 2020 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rammenta che *“l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente non esime dalla rigorosa e puntuale attuazione di tutti i necessari controlli da parte degli enti competenti al fine di assicurare un livello adeguato di sicurezza”, invitando pertanto “le regioni e le province autonome che hanno emanato tali provvedimenti ad intensificare, al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente e la salute della persona umana, le attività di verifica e vigilanza delle modalità di attuazione degli stessi”;*
- l’art. 191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.:
 1. “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”;
 2. “[...] il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;

Dato atto che:

 - “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
 - “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”;

Dato atto che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 1/Rif del 27 marzo 2020 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”:

- **sono state individuate le seguenti tipologie di rifiuto (art. 2, comma 1):**
 1. **Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO A);**
 2. **Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di TIPO A1);**
 3. **Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO B);**
- **È stato ordinato:**
 - ✓ In deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere, **di attuare, per le utenze di tipo A e A1, le seguenti procedure** (art. 2 commi 4 e 6):
 - **di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti;**

- **di raccogliere e conferire insieme tutti i rifiuti domestici indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli rifiuti indifferenziati;**
- **chiudere adeguatamente i sacchi, utilizzando guanti monouso, di mantenerli integri e, pertanto, non devono essere schiacciati e compressi;**
- **evitare l'accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;**
- **gestire il rifiuto di tipo A separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun Comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione;**
- ✓ Che per le utenze di tipo A, l'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente dovrà curare, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti mediante azienda specializzata che, in particolare, dovrà provvedere alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra, anche estendendo i contratti in essere nell'ambito delle possibilità normate dal Codice dei Contratti;
- ✓ Che nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui sopra, l'ASP dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, che, in tali circostanze, dovrà disporre, nel rispetto del Codice dei Contratti, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento che verrà svolto secondo le modalità sopracitate;
- ✓ Che, per le utenze di tipo A1, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti continui ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato (art. 2 comma 5);
- ✓ Che per le altre utenze, di tipo B, siano mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore, non interrompendo la raccolta differenziata. (art. 2 comma 7), con l'accortezza di smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo (art. 2 comma 8);
- ✓ Che il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate;
- ✓ Che il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco (art. 3 comma 4);
- ✓ Che i rifiuti, raccolti come sopra indicato, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice CER 20.03.01);
- ✓ Che, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento (art. 4 comma 2);
- ✓ Che le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, dovranno comunicare agli stessi i dati, relativi alle utenze interessate, strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa;
- ✓ Che i Comuni dovranno trasmettere i dati necessari, relativi alle utenze interessate e comunicate dall'ASP, ai propri gestori, nel rispetto della tutela della privacy (art. 3 comma 1);
- ✓ Che le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1 (art. 3 comma 5).
- ✓ Che i rifiuti di tipo A devono essere inviati, in via privilegiata, alla termodistruzione, in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice CER 20.03.01. senza alcun trattamento preliminare;
- ✓ Che, laddove tale modalità di gestione non potrà essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei

sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso (art. 4 commi 3,4,5)

- ✓ Che i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa;
- ✓ Che fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A e A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI (art. 5 commi 1 e 2);
- ✓ Gli Enti e gli uffici preposti vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni della citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 e svolgeranno i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con cadenza almeno quindicinale, e alle Prefetture territorialmente competenti;
- ✓ Che tutti i gestori, secondo le disposizioni e i limiti di cui alla citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020, sono tenuti, al fine di scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni e al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la tutela della salute e dell'ambiente e scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, e su proposta dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., o della Prefettura territorialmente competente, il Presidente della Regione, potrà disporre l'obbligo, per i gestori, di accettare i conferimenti in ingresso che si rendessero necessari;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 15084/OR del 31.03.2020, con la quale sono state recepite e adottate sul territorio comunale le superiori raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) in ordine alla corretta gestione dei rifiuti e le superiori disposizioni emanate dal Presidente della Regione con la predetta Ordinanza n° 1/Rif del 27 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 25 settembre 2020 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n° 1/Rif del 27 marzo 2020*"), con la quale:

- vengono evidenziate, oltre alle gravi criticità di natura igienico-sanitaria, le gravi criticità riscontrate sia a causa dell'aumento della produzione di rifiuti a rischio infettivo da COVID-19 sia per il grave rischio in tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti dalla raccolta al trasporto e conferimento in impianto autorizzato, al trattamento (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti) e gli ulteriori passaggi in altri impianti tra cui le discariche che per le refluenze negative che la gestione dei flussi di rifiuto può comportare, determinando un incremento notevole di rifiuti indifferenziati nelle discariche e un decremento altrettanto notevole di rifiuti differenziati con potenziale rischio del fermo di taluni impianti posti a valle del processo di gestione del rifiuto (impianti di trattamento organico, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati)
- viene ritenuto indispensabile, al fine di evitare l'insorgere di problemi ai Comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente sul territorio regionale e instaurare un meccanismo di mutuo soccorso sull'intera scala regionale in modo che, al fermo parziale o totale di un impianto/attività, si possa sopperire ricorrendo al potenziamento di altri impianti/attività, supportando le azioni ordinarie di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con una serie di misure straordinarie per il superamento delle criticità connesse allo stato emergenziale dovuto alla diffusione del virus;
- viene evidenziato che le misure adottate con l'Ordinanza 1/Rif del 27.03.2020 hanno permesso di disciplinare e coordinare il ciclo integrato dei rifiuti prodotti dalle utenze di tipo A, A1 e B, nonché di garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal

diffondersi del virus Covid-19 e, pertanto, viene ribadita la necessità di mantenere l'intensa attività di controllo a carico del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti già predisposta con l'Ordinanza 1/Rif del 27.03.2020, anche alla luce della comunicazione ministeriale n. 68081 del 2 settembre 2020 sopra richiamata, e rafforzata con la previsione di un ristretto arco temporale per l'effettivo esercizio del controllo sull'attività in deroga, da parte degli enti competenti coinvolti quali Comuni, ARPA, ASP, Assessore Regionale, Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, SRR, che sono tenuti a vigilare, ciascuno per quanto di competenza, per la corretta attuazione di tutte le disposizioni dell'Ordinanza medesima e a svolgere i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza almeno quindicinale; a pena di responsabilità dirigenziale e disciplinare, in uno alle eventuali responsabilità contabili, civili e penali;

- viene ritenuto necessario ed urgente in tale fase emergenziale assumere ogni azione possibile per:
 - ✓ salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, messa a grave rischio, che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;
 - ✓ individuare ogni soluzione idonea a scongiurare qualsivoglia rischio conseguente a una eventuale paralisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti profili di danno ambientale e igienico-sanitario, nonché di ordine pubblico, al fine di non aggravare ulteriormente l'attuale emergenza epidemiologica;
 - ✓ mantenere e/o attivare iniziative di carattere straordinario, finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione, permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, altrimenti, conseguirebbero nello scenario emergenziale sopra delineato;
 - ✓ mantenere, al fine di limitare la diffusione del contagio, le indicazioni operative per la raccolta e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, già introdotte dalla citata ordinanza 1/Rif del 27 marzo 2020;
 - ✓ precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione della raccolta differenziata, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate in ciascun territorio comunale;
 - ✓ procedere all'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - anche in deroga alle disposizioni vigenti - per garantire il regolare ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni contaminate, garantendo, comunque, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visti

- il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ed in particolare l'art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali - il quale riporta: "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici";
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare il Titolo X "Esposizioni ad Agenti Biologici";
- la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

- in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- gli art 192, 198 225 e 226 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n° 205/2010 e ss.mm.ii.;
- le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicate nella nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) e nel successivo Rapporto n° 3/2020 dal titolo "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV – 2" (aggiornato al 14.03.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*";
- la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. n° 1269/U del 28.marzo.2020 e le disposizioni impartite a seguito della predetta Ordinanza n° 1/Rif del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 25 settembre 2020 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Reitera con modifiche dell'Ordinanza n° 1/Rif del 27 marzo 2020*";
- gli artt. 7bis e 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di evitare l'insorgere di possibili pericoli per l'igiene pubblica;

Considerato lo stato di grave emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire, comunque, lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto

REITERA

il divieto, con effetto immediato, della raccolta differenziata in tutte le abitazioni dove:

- ✓ soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)
- ✓ soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1);
- ✓

ORDINA

in deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere nel territorio del Comune di Modica, come da procedure disposte dalla suddetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*", recepita con Ordinanza Sindacale n° 15084/OR del 31.03.2020 e reiterata con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 25 settembre 2020, che:

➤ le utenze di tipo A e A1:

- **sospendano per tutto il periodo di isolamento e/o di quarantena la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche;**
- **di non conferire tutti i rifiuti domestici prodotti nei cassonetti del normale circuito di raccolta differenziata attuata nel territorio comunale;**
- **di conferire i rifiuti domestici prodotti, tutti insieme, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli tutti rifiuti indifferenziati, solamente tramite il servizio dedicato di raccolta attivato dal Comune tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta;**

- di utilizzare per la raccolta dei rifiuti prodotti almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica,;
 - di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, mantenendoli integri, senza comprimerli, chiudendoli con legacci o nastro adesivo;
 - di evitare l'accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti;
- Le altre utenze della popolazione generale, definite di tipo B, provvedano a mantenere le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata, con la sola accortezza di smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo;

DISPONE

Alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti differenziati nell'ARO del Comune di Modica, in conformità alle disposizioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*", recepita con Ordinanza Sindacale n° 15084/OR del 31.03.2020 e reiterata con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 25 settembre 2020, come da nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. n° 1269/U del 28.marzo.2020, di continuare a:

- ✓ **garantire**, per le utenze di TIPO A1, un servizio specificatamente dedicato, tramite personale opportunamente addestrato, secondo le modalità sopradescritte per provvedere al ritiro dei rifiuti indifferenziati urbani, garantendo una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno tre volte a settimana e assicurando forme di tracciabilità e controllabilità, mantenendo quale classificazione del rifiuto il Codice CER 20 03 01;
- ✓ **effettuare** lo stoccaggio dei rifiuti di TIPO A1 raccolti con il servizio dedicato, se non conferiti immediatamente, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di area recintata, adeguatamente attrezzata e presidiata per un massimo di sei giorni, dandone tempestiva comunicazione al Comune, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'ASP di Ragusa, all'ARPA ST Ragusa, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai Vigili del Fuoco di Ragusa, alla Prefettura di Ragusa;
- ✓ **conferire** i rifiuti di TIPO A1, raccolti con il servizio dedicato, secondo le modalità che decise dalla SRR ATO 7 Ragusa e dalla ditta gestore dell'impianto TMB di Cava dei Modicani, separatamente dai rifiuti di TIPO B, tramite mezzi dedicati addetti allo scarico, con documentazione di conferimento riportante in annotazione la dicitura "*rifiuti indifferenziati di tipo A1 di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 provenienti dal Comune di Modica e all'Ordinanza di Reitera n° 2/Rif del 25 settembre 2020* " presso l'impianto T.M.B. di contrada Cava Dei Modicani in Ragusa;

REITERA

altresi, alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", gestore del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Modica di provvedere a:

- Fare indossare ai lavoratori addetti alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui sopra sempre ed in maniera continuata i necessari D.P.I. (scarpe, tute, mascherine, occhialini, guanti, etc.) da sostituirsi con la frequenza necessaria ed opportuna;
- Assicurare la costante sanificazione dei mezzi addetti al trasporto dei rifiuti raccolti;
- A disporre agli operatori della raccolta dei rifiuti ad attenersi, comunque, alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili, al fine di preservare la propria salute e quella degli altri in tale stato di grave emergenza sanitaria;

- a rispettare tutti gli obblighi normativi e, in particolare, provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza settimanale, i dati del servizio svolto per le utenze di tipo A1 al fine di consentirne la trasmissione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla SRR ATO 7 Ragusa, come imposto ai Comuni dalla predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 25.09.2020 (art. 3, comma 5)

AVVERTE

- che l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- che tutte le precedenti ordinanze emesse per la regolamentazione della raccolta differenziata presso le utenze domestiche e le utenze non domestiche, relative alla raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, sono tutt'oggi vigenti e, pertanto, le utenze della popolazione generale, definite di tipo B, devono continuare a mantenere le procedure di raccolta differenziata in vigore nel territorio comunale, con la sola accortezza di smaltire, in via precauzionale e cautelativa, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo;
- la presente ordinanza avrà validità fino alla fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata e potrà subire integrazioni e/o modifiche, nel corso della sua vigenza, a seguito di nuove disposizioni emanate dal Governo, dal Ministero della Salute e/o dal Presidente della Regione Siciliana e/o di altri Organi superiori;
- rimangono valide, ai fini di preservare e tutelare la salute pubblica e privata, eventuali altre disposizioni previste nelle dette Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 e n° 2/Rif del 25 settembre 2020 non riportate nell'Ordinanza Sindacale n° 15084/OR del 31 marzo 2020 e nel presente provvedimento sindacale

AVVERTE

altresi che:

- ✓ per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);
- ✓ che l'abbandono ed il deposito di rifiuti di qualsiasi genere su suolo sia pubblico che privato, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:
 - dall'art 255 del D Lgs 152/2006 smi (modificato dall'art 354 del D lgs 205/2010) - abbandono di rifiuti da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 3000 per violazioni delle disposizioni di cui agli artt 192 comma 1 e 2, 226 comma 2 e 231 comma 1 e 2. se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e li trasgressori verranno deferiti alle competenti autorità giudiziarie;
 - dall'art 256 del D lgs 152/2006 smi attività di gestione di rifiuti non autorizzati

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato tramite pec :

- ✓ Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it e pec: ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it;
- ✓ Alla ditta IGM Rifiuti Industriali s.r.l" con sede a Siracusa, in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica, pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it;

- ✓ Alla Prefettura di Ragusa – pec: protocollo.prefrgpec.interno.it;
- ✓ Al Comando di P.L. - pec: comandopm.comune.modica @pec.it;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri - pec: trg27981@pec.carabinieri.it;
- ✓ Al Commissariato della Polizia di Stato di Modica - pec:comm.modica.rg@pecps.poliziadistato.it;
- ✓ Alla Guardia di Finanza - pec:rg0500000p@pec.gdf.it;
- ✓ Al Comando dei Vigili del Fuoco di Modica - pec:dist.rg01.modica@vigilfuoco.it;
- ✓ Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa - pec: com.ragusa@cert.vigilfuoco.it;
Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - pec:protocollo@pec.provincia.ragusa.it;
- ✓ Alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, SRR ATO 7 Ragusa
pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
- ✓ All'ATO Ragusa Ambiente S.P.A. in liquidazione – pec: atoragusa1postecert.it;
- ✓ All'ARPA ST di Ragusa – pec: arparagusapec.arpa.sicilia.it
- ✓ All'ASP di Ragusa – pec: protocollo@pec.asp.rg.it
- ✓ Al Responsabile ufficio stampa del Comune di Modica;
- ✓ Al Responsabile P.O. del IX settore – Ambiente, Ecologia e Igiene urbana” -
pec:settore.nono.comune.modica@pec.it;



DISPONE

Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa sia affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile P.O. del IX settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa



**IL SINDACO
Ignazio Abbate**